

# **REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E ALLE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

Fonti normative:

art. 43 legge 27.12.1997, n. 449;  
art. 119 d.lgs. 18.08.2000, n. 267;  
art. 33 commi 1a e 2a d.i. 44/2001;  
art. 41 d.i. n. 44/2001;  
art. 55 d.i. n.44/2001;  
art. 13 comma 3a e 3b e comma 7 della legge 40 del 2/04/2007.

## **A. SPONSORIZZAZIONI**

1. L' istituto può concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza .
3. E' fatto divieto concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola
4. Possono essere stipulati contratti che prevedono 1' erogazione di contributi, di servizi e risorse professionali a favore dell' istituto per le finalità di istruzione, promozione, formazione. I contributi possono essere elargiti senza alcun vincolo o per le finalità specifiche concordate tra i soggetti.
5. Sono prese in considerazione le richieste presentate enti pubblici e privati, ditte e aziende, associazioni, che devono rilasciare apposita dichiarazione relativa al responsabile, alla iscrizione alla camera di commercio ecc. Nel contratto devono essere espresse e chiarite le finalità e le modalità dell' iniziativa.
6. L' iniziativa non deve essere in contrasto con le finalità proprie dell' istituto e dovrà essere concordata con i docenti e il personale dell' istituto, se li investe direttamente o indirettamente.
7. La sponsorizzazione non deve prevedere alcun obbligo di acquisto da parte dell' istituto , né del personale in servizio, né degli alunni e né dei genitori degli alunni frequentanti l'istituto, né altri obblighi indiretti, oltre quelli rientranti nell' accordo. L' istituto si riserva la possibilità di valutare eventuali richieste che prevedano l'acquisto di prodotti, materiali e servizi da parte degli alunni, dei genitori degli alunni e del personale dell' istituto.
8. L' iniziativa sarà condotta sotto il controllo e l'autorità del Dirigente scolastico
9. Le iniziative dovranno essere di generica promozione pubblicitaria, e non dovrà avere carattere permanente nel tempo ma limitata a un periodo o a una manifestazione, né influenzare la normale attività didattica
10. Sono ammesse anche rilevazioni statistiche, indagini, ecc che abbiano durata annuale o pluriennale
11. I prodotti e risultati dall' iniziativa , disegni, riprese fotografiche, prodotti multimediali sono di proprietà dell' istituto e potranno essere utilizzate dal richiedente solo previo consenso scritto dell' istituto, del personale e dei genitori degli alunni interessati.
12. Il dirigente o suo delegato procederà alla trattativa per individuare il compenso che andrà a beneficio dell' istituto o della scuola o delle classi che aderiscono all' iniziativa. Su autorizzazione del DS l'iniziativa potrà essere intrapresa anche dal Comitato dei Genitori, alle condizioni del presente Regolamento.

## **B. EROGAZIONI LIBERALI**

1. Le erogazioni liberali a favore dell'istituto prevista dall'art 13 della legge 40/2007, devono

essere finalizzate esclusivamente all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

2. I soggetti che abbiano effettuato erogazioni per un valore superiore a 2000 euro non possono far parte del consiglio d'istituto e della giunta esecutiva.
3. I dati relativi alla persona fisica o giuridica che ha effettuato l'erogazione sono dati personali protetti agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali (dlgs 196 30.06.2003).
4. Le erogazioni non devono:
  - prevedere alcun obbligo diretto o indiretto da parte dell' istituto , né del personale in servizio, né degli alunni e né dei genitori degli alunni frequentanti l'istituto;
  - influenzare in alcun modo l'imparzialità dell'istituto come soggetto erogatore di un servizio educativo e di istruzione, pertanto, in linea generale, i benefici della donazione devono ricadere su più classi o sull'istituto nel suo insieme.
5. La formale volontà di accettare l'atto di liberalità è espressa dal dirigente scolastico, su deliberazione del Consiglio di Istituto.

Portato a nuova delibera il 5 dicembre 2014.